



U.P.T.A.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'art. 24 dello Statuto di Ateneo;

VISTO il proprio Decreto n. 816 del 20.10.2021 con il quale, per le motivazioni ivi esplicitate, sono state adottate all'interno di questo Ateneo le misure organizzative ivi indicate per l'accesso al lavoro agile ordinario su base volontaria a decorrere dal 2 Novembre 2021 e sino all'attuazione piena del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Ateneo 2022-2024;

VISTO il proprio successivo Decreto n. 7 dell'11.01.2022, con il quale, per le motivazioni ivi esplicitate, le suindicate disposizioni erano state, tra l'altro, integrate dalla seguente ulteriore previsione:

- a parziale rettifica di quanto previsto dall'art. 7, comma 1, del Disciplinare sul lavoro agile di Ateneo, emanato giusto decreto del Direttore Generale n. 468 dell'8 giugno 2021, il dipendente/la dipendente ammesso/a al lavoro agile può svolgere la prestazione al di fuori della sede di lavoro per un massimo di tre giorni a settimana, non frazionabili ad ore, (da proporzionare in base al numero di giorni lavorativi settimanali per chi svolge l'attività lavorativa in part time di tipo verticale e da precisare se le giornate sono fisse/variabili), secondo un calendario (bisettimanale/mensile/plurimensile) da concordare preventivamente con il Responsabile di Struttura/Superiore gerarchico, che garantisca nel periodo di riferimento complessivamente considerato per ciascun lavoratore la prevalenza dell'esecuzione della prestazione lavorativa in presenza;

VISTO, ancora, il proprio Decreto n. 426 del 28.04.2022 con il quale, tra l'altro, per le motivazioni ivi indicate:

- le disposizioni di cui ai predetti Decreti nn. 816 del 20.10.2021 e 7 dell'11.01.2022 sono state prorogate sino all'attuazione piena del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022-2024 da parte di questo Ateneo;
- conseguente a quanto sopra, salvo diversa disposizione del Referente/Responsabile di Struttura e previo rispetto delle condizioni ivi indicate, gli accordi individuali per l'accesso al lavoro agile su base volontaria sottoscritti in attuazione dei predetti Decreti 816/2021 e 7/2022, sono stati automaticamente prorogati sino alla suddetta piena attuazione del Piano Integrato (PIAO) di Ateneo 2022-2024.

VISTO, inoltre, il proprio Decreto n. 873 del 09.09.2022, con il quale, tra l'altro:

- in attuazione delle modifiche introdotte dal D. Lgs. n. 105 del 30 giugno 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 2022 ed entrato in vigore il 13 agosto 2022, sono state riformulate le categorie di lavoratori/trici aventi priorità di accesso al lavoro agile di cui al Disciplinare emanato con Decreto del Direttore Generale n. 468 dell'8.6.2021, così come segue:

A. la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, con figli in condizioni di disabilità gravi ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 senza alcun limite di età;

B. lavoratori/trici in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 4, comma 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

C. lavoratori/trici che assistono una persona con disabilità in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non ricoverata a tempo pieno, rispetto alla quale il/la lavoratore/trice sia:

1. coniuge;
2. parte di unione civile ai sensi dell'art. 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76;



3. convivente di fatto ai sensi dell'art. 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76;
4. parente o affine entro il secondo grado.

In caso di mancanza o decesso dei genitori o del coniuge o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, ovvero qualora gli stessi siano affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, il diritto è riconosciuto a parenti o affini entro il terzo grado della persona con disabilità in situazione di gravità;

D. lavoratori/trici che siano caregivers ai sensi dell'art. 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

E. la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, con figli fino ai 12 anni di età.

- al fine di valutare l'impatto organizzativo di tutte le Strutture dell'Ateneo rispetto alle suindicate modifiche normative, gli effetti del Disciplinare per il lavoro agile annesso al PIAO di Ateneo sono stati differiti al 7 novembre 2022;

EFFETTUATO, a cura dell'Ufficio Personale Tecnico Amministrativo, un monitoraggio sull'andamento della fruizione del lavoro agile in Ateneo, considerando il periodo precedente e successivo all'entrata in vigore della predetta normativa, da cui si rileva l'assenza di significativi incrementi nella predetta fruizione e, a converso, una sostanziale stabilità nel ricorso a tale tipo di svolgimento della prestazione lavorativa;

RILEVATO, inoltre, che tutte le attività/servizi rivolti agli utenti interni ed esterni sono stati erogati sia in presenza che da remoto con regolarità, continuità ed efficienza, senza che ne sia stata in alcun modo pregiudicata o ridotta la fruizione;

RITENUTO, pertanto, di poter ulteriormente prorogare le disposizioni attualmente vigenti in Ateneo per il lavoro agile ordinario di cui ai sopracitati Decreti, fino alla piena attuazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025 da adottare, in applicazione della normativa attualmente vigente, entro il 31.01.2023;

DECRETA

Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, a decorrere dal **07.11.2022**:

Art. 1) Le disposizioni attualmente vigenti in Ateneo per il lavoro agile ordinario di cui ai sopracitati Decreti nn. 816 del 20.10.2021, 7 dell'11.01.2022 e 873 del 09.09.2022 continuano ad esplicare i loro effetti sino all'adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025 di Ateneo, da approvare, in applicazione dell'attuale quadro normativo, entro il 31 gennaio 2023.

Art. 2) Conseguentemente a quanto sopra, salvo diversa disposizione del Referente/Responsabile di Struttura e a condizione:

a) che continui ad essere garantita l'erogazione dei servizi rivolti agli utenti interni ed esterni con regolarità, continuità ed efficienza e che non ne sia pregiudicata o ridotta la fruizione, nonché che avvenga nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente;

b) di utilizzare strumenti di rilevazione e di verifica periodica dei risultati conseguiti, anche in termini di miglioramento dell'efficienza dell'azione amministrativa, della digitalizzazione dei processi, nonché della qualità dei servizi erogati anche attraverso indagini di customer satisfaction;

sono automaticamente prorogati sino alla scadenza indicata al precedente articolo 1) gli accordi individuali per l'accesso al lavoro agile su base volontaria sottoscritti in attuazione dei predetti Decreti nn. 816/2021, 7/2022 e 873/2022, vigenti alla data del 06.11.2022, purchè le attività (con indicazione anche di output/volume programmato di output) concordate con i



Referenti/Responsabili di Struttura ed indicate negli/nelle accordi/schede/appendici siano ancora coerenti con la predetta scadenza di Gennaio 2023. In caso contrario, sarà necessario provvedere a modificare e/o integrare le attività individuali da svolgere in modalità agile (con indicazione anche di output/volume programmato di output), mediante la compilazione e sottoscrizione dell'appendice allegata al presente decreto, da inserire tempestivamente a cura del Responsabile di Struttura/Referente nella piattaforma COLLABORA, al fine di consentire all'UPTA i successivi adempimenti di competenza.

Art. 3) I Referenti/Responsabili di Struttura sono tenuti, altresì, ad assicurare il pieno rispetto, da parte dei lavoratori agili assegnati alle Strutture di riferimento, della prevalenza dello svolgimento della prestazione lavorativa in presenza. Pertanto, ove necessario, dovranno provvedere all'aggiornamento dei relativi cronoprogrammi sino alla predetta nuova scadenza di Gennaio 2023. I cronoprogrammi aggiornati dovranno essere inseriti tempestivamente a cura del Responsabile di Struttura/Referente nella piattaforma COLLABORA, al fine di consentire all'UPTA i successivi adempimenti di competenza.

Art. 4) Per i lavoratori fragili si rinvia alle circolari a cura della Ripartizione Prevenzione e Protezione, reperibili al sito web di Ateneo alla pagina dedicata <http://www.unina.it/ateneo/ripre-misurecovid19#circolari>, sezione CIRCOLARE RIPRE.

Art. 5) Così come previsto nelle precedenti disposizioni, a condizione che il personale tecnico-amministrativo abbia tutti i pre-requisiti di cui all'art. 2 del Disciplinare di Ateneo per il Lavoro Agile, adottato con Decreto del Direttore Generale n. 468 dell'8.6.2021, è sempre consentito l'accesso al lavoro agile, previo assenso del Referente/Responsabile di Struttura e nel rispetto di tutte le condizioni sopradescritte e di tutti gli adempimenti reperibili sul sito web di Ateneo al link <http://www.unina.it/ateneo/misure-lavoro-agile>.

IL DIRETTORE GENERALE
Alessandro BUTTA'

mb

Ripartizione Risorse umane Personale contrattualizzato e
Trattamento pensionistico
Dirigente: *dott.ssa Gabriella FORMICA*
Unità organizzativa responsabile del procedimento:
Ufficio Personale Tecnico Amministrativo
Responsabile del procedimento:
Capo Ufficio, dott.ssa Fabiana CARDITO